CRITICITA':

In seguito all'analisi della proposta pervenuta dall'ERSI e della definizione della normativa tecnica da attuare nelle zone di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, il Servizio Gestione e Qualità delle Acque evidenzia la presenza di alcune criticità che possono essere riassunte nelle seguenti macro-aree:

1. Necessità di dettagliare il campo di applicazione (impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, così come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo);
2. Necessità di ampliare e dettagliare il campo delle definizioni, con particolare riferimento alla corretta individuazione delle attività vietate in area di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (es. "gestione dei rifiuti", "dispersione di reflui" ecc.) al fine di rendere applicabili le disposizioni impartite ;
3. Necessità di rendere coerenti le definizioni inserite con le definizioni delle zone di salvaguardia riportate nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo (Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, Zona di Rispetto Aggiuntiva , Zona di Protezione);
4. Necessità di specificare nel dettaglio l'uso ed i vincoli delle zone di salvaguardia così come definite;
5. Necessità di disciplinare nel dettaglio le attività dell'art. 94 comma 5 del D.Lgs 152/06;
6. Necessità di definire le procedure di allontanamento e/o messa in sicurezza dei centri di pericolo in relazione alla zona;
7. Necessità di definire le limitazioni ed i vincoli per le ZRAgg (Zone di Rispetto Aggiuntive) e per le Zone di Protezione;
8. Necessità di individuare procedure e soggetti competenti nell'attuazione della normativa tecnica;
9. Necessità di individuare rapporti della normativa tecnica in argomento con gli altri Piani vigenti e disciplinare la fase transitoria all'adeguamento di tali Piani;

Tali criticità necessitano di essere prese in considerazione e successivamente risolte al fine di definire in maniera più organica e dettagliata le norme tecniche di attuazione per le aree di salvaguardia. Un primo tentativo di risolvere tali aspetti è stato effettuato nel documento che segue che si sottopone al tavolo per ogni buon fine.

Va evidenziata l'oggettiva criticità nell'applicazione dei divieti di cui all'art. 94 comma 4 alle estese aree di territorio regionale interessate dalle Zone di Rispetto Allargate e Aggiuntive (PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO NEL DOCUMENTO CHE SEGUE). Sul tema è stata attivata un interlocuzione informale con il Ministero dell'Ambiente e riferirà, nel dettaglio, sugli esiti di tale interlocuzione alla prossima riunione del GdL. Ad ogni buon fine si rappresenta fin d'ora che da detta interlocuzione è emersa una sostanziale condivisione in merito alle criticità di cui sopra, pervenendo alla conclusione di una necessaria implementazione dello studio, che indica ampi territori regionali sottoposti ai vincoli di cui all'art. 94, al fine di rendere attuabili le necessarie attività di salvaguardia.

Nel documento che segue si è tenuto conto della previsione di cui al paragrafo *"Vincoli territoriali nella Zona di Rispetto"* che al punto 7) testualmente recita *"I vincoli riportati nel presente paragrafo sono obbligatori nella Zona di Rispetto Ristretta, cioè quella più prossima alla Zona di Tutela Assoluta e nella Zona di Rispetto Allargata, fatta salva la possibilità in quest'ultima zona di prevedere, con disposizioni di attuazione del presente Piano, a seconda della situazione idrogeologica e di vulnerabilità locale dell'acquifero evidenziata dall'Ente d'Ambito nella proposta di delimitazione, vincoli meno restrittivi rispetto a quelli della Zona di Rispetto Ristretta"*

Resta inoltre da valutare come procedere (tempi e modi) all'eventuale aggiornamento della perimetrazione delle aree di salvaguardia alla luce delle criticità sul metodo evidenziate dal GdL e riportate nei verbali.

Sommario

Art. 1. (Ambito di applicazione) 3
Art. 2. (Definizioni) ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**3
Art. 3. (Le Aree di salvaguardia) 7
Art. 4. (Zona di Tutela Assoluta) 8
Art. 5. (Zona di Rispetto) 8
Art. 5. (Zona di Rispetto Allargata) 8
Art. 6. (Zona di Protezione) 8
Art. 7. (Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle Aree di Salvaguardia) 8
Art. 9. (Gestione delle aree di salvaguardia) 11
Art. 10. (Definizione delle Aree di Salvaguardia delle nuove opere di captazione) 12
Art. 11.(Programma di adeguamento delle captazioni esistenti) 13
Art. 12. (Norme transitorie e finali) 14

Quadro normativo di riferimento

La normativa sulle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è rappresentata dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consiliare n. 51/10 dell'8/01/2016, specificatamente nelle Norme Tecniche di Attuazione - NTA all'art. 21 e ss e negli allegati al Piano:

a) Quadro Programmatico R1.4 nel paragrafo 3.3 "Disposizioni inerenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";
b) Tecniche operative per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano R1.4 - App.01. nel quale si fa specifico riferimento all'Accordo del 12 dicembre 2002 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Le presenti Norme Tecniche:
   a) disciplinano la gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, così come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;
   b) rappresentano normativa di riferimento per i Servizi Procedenti di cui al regolamento regionale - Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007- nell'ambito dell'istruttoria delle domande di concessione di derivazione di acqua per il consumo umano e per gli Enti che autorizzano o danno parere per l'avvio o modifica sostanziale di attività e per la realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o private.
2. *Le presenti disposizioni non si applicano agli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1* dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i quali *l'Autorità concedente la concessione di derivazione, individuata all'art. 9 del Decreto Regionale N. 3/REG. "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", impartisce, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.*

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definiscono:

a) **Accordo Stato – Regioni del 12 dicembre 2002**: l'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 12 dicembre 2002 sulle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle Aree di Salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 D.Lgs. 152/99";

b) **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al

consumo umano a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione o mediante cisterne, o in bottiglie o in contenitori.

c) **Acque potabili:** acque che non contengono microrganismi e parassiti né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, aventi altresì caratteristiche organolettiche accettabili per il consumatore, tra cui limpidezza, trasparenza, assenza di colore e odori anomali.

d) **Acquifero**: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;

e) **Acquifero non protetto**: acquifero che non presenta le caratteristiche di protezione delle acque sotterranee descritte alla lettera f;

f) **Acquifero protetto**: è un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine dei 40 anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo gli elementi contenuti nell'allegato 2 all'Accordo Stato – Regioni del 12 dicembre 2002. Un acquifero s'intende protetto quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e le prove idrogeologiche, idrochimiche, isotopiche e microbiologiche eseguite verificano appieno almeno una delle condizioni di cui sopra. Un acquifero protetto può essere localizzato anche al di sotto di un acquifero vulnerabile ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 152/2006, qualora siano rispettate le condizioni precedentemente illustrate;

g) **Area di ricarica**: la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione o dell'area di contatto con corpi idrici sotterranei che defluiscono in acquiferi limitrofi.

h) **Attività esistenti:** attività già in esercizio, già realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo abilitativo alla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia;

i) **Autorità concedente:** la struttura della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua per il consumo umano di cui al regolamento regionale di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 sulla "Disciplina dei procedimenti di concessioni di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

j) **Bacino idrogeologico:** dominio all'interno del quale, ferma restando la possibilità di precise interconnessioni idrogeologiche con i bacini sotterranei limitrofi, le acque sotterranee defluiscono preferenzialmente verso un'unica sezione di interesse (ubicata lungo una linea di impluvio), mentre le acque superficiali possono defluire anche verso altri bacini.

k) **Campo pozzi**: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;

l) **Centri di pericolo**: tutte le attività, insediamenti, manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;

m) **Corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;

n) **Dispersione:** l'azione di spargere e/o di disperdere sul terreno acque di dilavamento di superfici impermeabili, fanghi e/o acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili nel suolo e nel sottosuolo, in qualsiasi modo ciò avvenga e indipendentemente dalla natura inquinante del fluido.

o) **Emergenze naturali ed artificiali della falda**: siti in cui la morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici, determina l'affioramento in superficie delle acque sotterranee, dovuto alla loro naturale circolazione nel sottosuolo.

p) **Ente di Governo d'Ambito**: l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato – ERSI di cui alla L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 e s.m.i.;

q) **Fabbricati attività esistenti**: fabbricati già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia;

r) **Falda**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente, salvo che non si tratti di falde "sospese", spesso temporanee. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata:

- libera/superficiale: falda limitata solo inferiormente da terreni impermeabili e che può ricevere apporti laterali e dalla superficie;

- confinata: falda limitata inferiormente e superiormente da livelli impermeabili (acquicludi), con acqua anche in pressione, che può ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel caso si abbia un livello piezometrico al di sopra del piano campagna, si ha una falda artesiana;
- semiconfinata: falda limitata da livelli semipermeabili (acquitardi) che permettono un debole passaggio da una falda all'altra e, a seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono una falda semiconfinata o semilibera.

Non costituiscono una falda i livelli discontinui e/o di modesta estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica.

s) **Gestione di rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

a. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti:
b. le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
c. il deposito temporaneo inteso come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni di cui all'art. 183, co.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06;

t) **Gestore**: il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato cui è stata affidata la gestione del servizio pubblico ai sensi dell'art. 149bis del D.Lgs 152/2006 e i Comuni, nei casi in cui questi ultimi non abbiano aderito alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato;

u) **Isocrona**: linea che congiunge i punti d'uguale tempo d'arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

v) **Opera di captazione**: opera o complesso d'opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione in acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acque superficiali (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato quali-quantitativo della risorsa e deve essere dotata d'idonee strutture e strumentazioni per la misura dei parametri quali-quantitativi.

w) **Piezometro**: pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra solo un tratto d'acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame.

x) **Pozzo**: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione d'acqua dal sottosuolo

y) Pozzo perdente: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente non impermeabilizzata e/o priva di sottofondo, che consente l'immissione di acque reflue o altri fluidi nel suolo, nel sottosuolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

z) **Pozzo di monitoraggio**: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri. Per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere.

aa) **Protezione dinamica**: è costituita dall'attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione d'eventuali loro variazioni significative.

bb) **Protezione statica**: è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni. A tal scopo possono essere eventualmente realizzate opportune opere, anche ad integrazione di quelle di captazione, in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche captate.

cc) **Serbatoio artificiale**: è un accumulo d'acqua, realizzato artificialmente, costituito da un'opera di sbarramento, dal bacino di ritenuta comprensivo delle rive e dal volume idrico invasato.

dd) **Servizi Procedenti:** Uffici demandati all'istruttoria delle domande di cui al regolamento regionale di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 sulla "Disciplina dei procedimenti di concessioni di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

ee) **Soggiacenza**: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo; nella falda confinata la soggiacenza s'intende la profondità del tetto dell'acquifero.

ff) S**orgente**: punto o area più o meno ristretta, in corrispondenza della quale si determina la venuta a giorno d'acque sotterranee.

gg) **Stabulazione di bestiame**: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e o stoccaggio delle deiezioni;

hh) **Tempo di sicurezza**: intervallo temporale rappresentato dal periodo necessario perché una particella d'acqua durante il suo flusso idrico sotterraneo (naturale o indotto dal pompaggio) nel mezzo saturo, raggiunga il punto di captazione spostandosi lungo la superficie della falda. Il valore numerico da attribuire a tale intervallo temporale deve tenere conto anche del tempo necessario per implementare misure d'approvvigionamento idrico alternativo o sistemi di disinquinamento delle acque sotterranee. Il tempo di sicurezza è utilizzato per la delimitazione delle zone di rispetto mediante la cartografia d'isocrone.

ii) **Vulnerabilità dell'acquifero**: suscettività di un acquifero ad ingerire e permettere la migrazione di una o più sostanze inquinanti che producono un impatto negativo sulle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, limitandone in tal modo anche la disponibilità quantitativa. Tale vulnerabilità viene definita anche vulnerabilità intrinseca. La vulnerabilità specifica dell'acquifero è invece considerata verso determinati contaminanti, come ad esempio nel caso di nitrati di origine agricola e prodotti fitosanitari previsti dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 152/2006.

jj) **Zona di riserva:** zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

Art. 3. (Le Aree di salvaguardia)

1. Le aree di salvaguardia (AS) sono quelle porzioni di territorio interessate da risorse idriche qualificate, delimitate e gestite per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità;
2. La delimitazione e la gestione delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
3. Attraverso le presenti norme, nelle aree di salvaguardia, vengono posti divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione, eventualmente con l'integrazione di opere strutturali in grado di eliminare o minimizzare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche.
4. Le aree di salvaguardia sul territorio della Regione Abruzzo sono cartografate alla Tavola grafica denominata *Aree di Salvaguardia*, parte integrante e sostanziale della presente normativa tecnica;
5. Le aree di salvaguardia sono distinte in: zona di tutela assoluta (ZTA), zona di rispetto ristretta (ZRR), zona di rispetto allargata (ZRA), zona di rispetto aggiuntiva (ZRAgg) e zona di protezione (ZP);
6. Le aree di salvaguardia hanno la finalità di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 1 attraverso l'imposizione di vincoli e limitazioni, nonché mediante attività di controllo e gestione;
7. Le aree di Salvaguardia prevedono una tutela dinamica della risorsa idrica attraverso la proposizione di adeguati studi e sistemi di monitoraggio che, approfondendo il livello di conoscenza delle dinamiche e tempistiche idrogeologiche, permetta la proposizione di un modello più accurato e specifico di protezione.

Art. 4. (Zona di Tutela Assoluta)

1. La Zona di Tutela Assoluta (ZTA) è l'Area di Salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio, è soggetta ad esproprio a spese del concessionario, deve essere inaccessibile e recintata, salvo comprovata impossibilità tecnica. Ha un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e dal punto di derivazione di acque superficiali.

2. La ZTA deve essere adeguatamente protetta da possibili contaminazioni dalla superficie, provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.
3. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

Art. 5. (Zona di Rispetto Ristretta)

La Zona di Rispetto Ristretta è l'Area di Salvaguardia posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, che deve essere chiaramente segnalata, a cui vengono imposti i vincoli territoriali restrittivi di cui agli articoli seguenti.

Art. 6. (Zona di Rispetto Allargata)

La Zona di Rispetto Allargata è l'Area di Salvaguardia, posta a ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, a cui sono imposti, in relazione a quest'ultima, vincoli territoriali meno restrittivi, di cui agli articoli seguenti.

Art. 7. (Zona di Rispetto Aggiuntiva)

Le Zone di Rispetto Aggiuntive sono le Aree di Salvaguardia che seppur poste a distanza dalle opere di captazione o di derivazione, sono soggette a vincoli territoriali restrittivi, poiché sono collegate alle suddette opere da percorsi preferenziali (fessure beanti, canali carsici, ecc.) utilizzati da acque a deflusso veloce. Sono previste per gli acquiferi fessurati, in generale (Allegato 3, titolo I, parte B, punto 6 dell'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003) in cui vigono i vincoli territoriali di cui agli articoli seguenti.

Art. 8. (Zona di Protezione)

La Zona di Protezione definisce il bacino idrogeologico sotteso alla sorgente captata, i cui limiti esterni coincidono con quelli dell'intero bacino di alimentazione della falda o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d'acqua superficiali utilizzati per il prelievo ai fini potabili. Il bacino corrisponde all'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta delle acque meteoriche, alle eventuali aree di alimentazione indiretta ed a quelle di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono eventualmente alimentazione in cui vigono i vincoli territoriali di cui agli articoli seguenti.

Art. 9. (Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle Aree di Salvaguardia)

1. Le dimensioni e l'articolazione delle aree di salvaguardia dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata e dal grado di conoscenza dell'acquifero di riferimento;

2. Dalla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle aree di Salvaguardia, all'interno delle aree di Salvaguardia, si applicano le seguenti prescrizioni generali:
3. Nelle **Zone di Tutela Assoluta (ZTA)** sono vietate tutte le attività antropiche, escluse quelle connesse con la gestione dell'opera di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Tali aree sono interdette, sono appartenenti al pubblico demanio acquedottistico ed accessibili esclusivamente agli enti gestori della risorsa idrica e agli organi di controllo preposti.
4. Nelle zone di **Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)** sono vietati l'insediamento di nuovi centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti nuove attività di cui all'art 94, comma 4, del D.Lgs. 152/06.

   a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

   b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

   c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;

   d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

   e) aree cimiteriali;

   f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

   g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

   h) gestione di rifiuti;

   i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

   l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

   m) pozzi perdenti;

   n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

   Non è altresì ammissibile all'interno delle zone di rispetto ristretta la realizzazione delle seguenti nuove strutture e attività:

   a) il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo

   b) la stabulazione di bestiame;

   c)lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

   d) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;

   e) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;

   f) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

   g) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato;

Le condotte fognarie all'interno delle ZRR devono essere altamente affidabili in termini di tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata.

Nella zona di rispetto ristretta, nel caso di insediamenti o attività esistenti , fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

I titolari delle attività ed infrastrutture di cui sopra entro cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme tecniche devono provvedere, ove possibile, al loro allontanamento ovvero, nel medesimo termine, predisporre un progetto di messa in sicurezza da sottoporre a preventivo nulla osta da parte dell'ERSI e fermo restando l'acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per i casi di specie;

5. Nella **Zona di Rispetto Allargata (ZRA)** sono vietati l'insediamento di nuovi centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti nuove attività:

   a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

   b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

   c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;

   d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

   e) aree cimiteriali;

   f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

   g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

   h) gestione di rifiuti;

   i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

   l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

   m) pozzi perdenti;

   n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

   Non è altresì ammissibile all'interno delle zone di rispetto allargata la realizzazione delle seguenti nuove strutture e attività:

   1. il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo
   2. la stabulazione di bestiame;
   3. lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
   4. la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
   5. la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
   6. la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
   7. la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato;

In deroga a tale principio, le strutture e attività indicate nei punti da 1) a 7) possono essere dichiarate compatibili, all'interno della zona di rispetto Allargata (ZRA), con la presenza delle opere di captazione, previo ottenimento del parere favorevole dell'ERSI e a condizione che vengano previste attività di protezione dinamica degli acquiferi ovvero mediante la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle stesse opere, che sia in grado di verificarne periodicamente i principali parametri quantitativi e qualitativi consentendo, con un sufficiente tempo di sicurezza, la conoscenza di eventuali loro variazioni significative.

Nella zona di rispetto allargata, nel caso di insediamenti o attività esistenti , fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
I titolari delle attività ed infrastrutture di cui sopra entro cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme tecniche devono provvedere, ove possibile, al loro allontanamento ovvero, nel medesimo termine, predisporre un progetto di messa in sicurezza da sottoporre a preventivo nulla osta da parte dell'ERSI e fermo restando l'acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per i casi di specie;

6. Nella **Zona di Rispetto aggiuntiva** (ZRAgg) vigono i medesimi vincoli e prescrizioni della ZRA;
7. Nella **Zona di Protezione** (ZP) devono essere previste soluzioni tecniche, relativamente ai nuovi insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo. (restano da definire tempistiche, competenze e procedure)

8. Art. 10. (Gestione delle aree di salvaguardia)

1. Il provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia è adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio Regionale per la sua approvazione, previa procedura di VAS e VINCA (VALUTARE ATTENTAMENTE RISPETTO ALLE PREVISIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO).
2. La partecipazione pubblica è effettuata nell'ambito della procedura di VAS.

3. Il provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, dopo l'approvazione da parte della Consiglio regionale, è inviato alle Province ed ai Comuni interessati.

a. Le Province provvederanno a:
   1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla definizione delle Aree di Salvaguardia;
   2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle Aree di Salvaguardia;
   3. vigilare sul rispetto dei vincoli.

b. I Comuni provvedono a:
   1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla definizione delle Aree di Salvaguardia ;
   2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle Aree di Salvaguardia ;
   3. notificare ai proprietari dei terreni interessati delle Aree di Tutela Assoluta e Aree di Rispetto Ristretto i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

4. Il provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale, è inviato inoltre all'autorità competente al rilascio della concessione a derivazione, così come individuata all'art. 9 del

regolamento regionale di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa, nonché all'Azienda Sanitaria Locale e all'ARTA Abruzzo.

5. La Regione predispone una convenzione tipo, per assicurare la tutela delle Aree di Salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano; nei limiti della convenzione tipo, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare una convenzione con gli Enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati; la convenzione è sottoposta alla approvazione della Regione.

4. In ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo di cui all'Allegato 3.2.2.1÷6 "Carta dei centri di pericolo presenti all'interno delle aree di salvaguardia", nonché di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia dispone l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative. Il monitoraggio prescritto costituisce parte integrante della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, di cui alla DGR n. 135 del 12/03/2004 "Acqua destinata al consumo umano. Linee guida per i controlli, criteri generali per programmi di controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relativa competenza delle Aziende USL".

6. I Gestori degli impianti acquedottistici verificano la sussistenza delle Aree di Salvaguardia e provvedono alla loro gestione.

7. Ove non sia acquisita la proprietà delle Aree di Salvaguardia, il Gestore dell'impianto acquedottistico e i proprietari o possessori delle aree medesime stipulano apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore nonché prevista, per le attività agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito.

8. Il Gestore è tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'autorità competente, alla Provincia ed ai Comuni territorialmente interessati che adottano il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

Art. 11. (Definizione delle Aree di Salvaguardia delle nuove opere di captazione)

1. La definizione dell'Area di Salvaguardia è condizione necessaria per il conseguimento della concessione di derivazione di acque di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La proposta di definizione dell'Area di Salvaguardia, previo espletamento da parte dell'autorità concedente della fase istruttoria preliminare, in ordine all'ammissibilità della domanda di concessione e alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi degli articoli 10 e ss regolamento regionale di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007 sulla "Disciplina dei procedimenti di concessioni di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", è presentata all'autorità competente che, verificata la completezza e la conformità della documentazione alle indicazioni di cui all'Allegato 3.1.1 *"Perimetrazione Aree di salvaguardia – Relazione metodologica ed illustrativa"*, adotta il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta.

3. Il provvedimento di definizione dell'Area di Salvaguardia è inviato, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del

punto di presa e, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e all'ARTA.

4. Copia del provvedimento è altresì inviata alle province per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai comuni nel cui territorio ricadono le Aree di Salvaguardia affinché gli stessi provvedano a:

a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'Area di Salvaguardia ;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'Area di Salvaguardia;

c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle Aree di Tutela Assoluta e Aree di Rispetto Ristretto i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Art. 12.(Programma di adeguamento delle captazioni esistenti)

1. I titolari delle attività ed infrastrutture di cui sopra entro cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme tecniche devono provvedere, ove possibile, al loro allontanamento ovvero, nel medesimo termine, predisporre un progetto di messa in sicurezza da sottoporre a preventivo nulla osta da parte dell'ERSI e fermo restando l'acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per i casi di specie;

2. L'ERSI su proposta del gestore, responsabile della gestione delle captazioni, entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, approva gli interventi per la salvaguardia delle Zone di Tutela Assoluta di cui al precedente articolo 9) eventualmente non ancora messi in atto.

Da valutare alla luce del comma 1:

3. L'ERSI, sentiti il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed i Comuni, nel casi in cui questi ultimi non abbiano aderito alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, sentiti i proprietari delle aree ricadenti nelle Aree di Salvaguardia, adottano, entro due anni dall'approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, un programma di adeguamento di tali aree alle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e delle presenti Norme Tecniche; la Regione, verificate le osservazioni e le eventuali proposte degli interessati è competente ad approvare il programma medesimo. L'adeguamento delle Aree di Salvaguardia secondo il programma approvato, fermo restando la messa in atto di misure di sicurezza sui centri di pericolo secondo le disposizioni di cui all'art. 9) , per la protezione dell'acquifero interessato, deve avvenire entro il periodo di vigenza del Piano di Tutela delle Acque.

4. Il programma dovrà essere redatto seguendo le Disposizioni inerenti alle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al Quadro programmatico Allegato del Piano di Tutela delle Acque e secondo le priorità evidenziate nell'Elaborato di Piano A1.4- App.02 "Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei significativi", nonché secondo le indicazioni delle ASL competenti.

5. Il programma di cui ai precedenti commi dovrà contenere, altresì, in allegato le Misure di emergenza idrica ed i Piani di approvvigionamento idrico alternativo di cui al Quadro programmatico Allegato del Piano di Tutela delle Acque, in particolare alle Disposizioni, ivi contenute, inerenti alle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

6. Per le captazioni di rilevante entità o interesse, per una loro "tutela più efficace", in associazione alla protezione statica è sempre prevista l'utilizzazione della protezione dinamica. Per protezione dinamica si intende la protezione della risorsa idrica mediante la gestione, in termini dinamici, di determinate opere di captazione od anche mediante la gestione di un sistema di monitoraggio, delle acque in afflusso alle stesse opere, che sia in grado di verificarne periodicamente i principali parametri quantitativi e qualitativi consentendo, con un sufficiente tempo di sicurezza, la conoscenza di eventuali loro variazioni significative.

Art. 12. (Norme transitorie e finali)

1. Per le captazioni future per le quali non fossero disponibili dati sufficienti per la perimetrazione delle Aree di Salvaguardia, secondo quanto definito nell'Allegato 3.1.1 *"Perimetrazione Aree di salvaguardia – Relazione metodologica ed illustrativa"*, le Aree medesime saranno delimitate sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

2. Le Aree di Salvaguardia ed i relativi vincoli territoriali restano in vigore anche nei casi in cui le opere di captazione risultino temporaneamente disattivate. I loro limiti vanno verificati almeno ogni 10 anni ed eventualmente revisionati, qualora il corpo idrico sia stato interessato da variazioni quali-quantitative, dovute sia a fattori naturali che a fattori antropici, o ci sia stato un avanzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche;

Le presenti norme di salvaguardia e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'elaborazione di piani e programmi, dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma.

I piani e i programmi dall'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle loro associazioni e consorzi, degli Enti d'ambito ottimali, dei gestori del servizio idrico integrato e dei servizi irrigui ed industriali, di uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze delle presenti norme di salvaguardia, per qualsiasi aspetto che possa interagire con le finalità e le azioni da esse perseguite.

Gli atti di pianificazione e di programmazione, già adottati o approvati, sono adeguati alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del PTA, in occasione delle revisioni periodiche, di loro varianti generali, e comunque alle scadenze e per gli aspetti stabiliti dalle NTA.

Restano da definire nel transitorio i rapporti tra le presenti norme tecniche e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generale dei Comuni, delle Province e della Regione Abruzzo già adottati o approvati.

3. Per quanto non previsto dalle presenti norme si fa rinvio al dlgs 152/2006 e s.m.i. e al Piano di Tutela delle Acque e relativi documenti ed allegati approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale ….e successivi aggiornamenti.